

DETERMINAZIONE DSAI/14/2021/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI RECLAMI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE ENERGIA E AMBIENTE E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONUS SOCIALE IDRICO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 3 maggio 2021

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95) e in particolare gli articoli 2, comma 12, lett. m) e 2, comma 20, lettera c) e d), e 2, comma 22:
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr recante "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di

- acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (di seguito: TIBSI)" e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 55/2018/E/idr e s.m.i., recante "Approvazione della disciplina transitoria per l'estensione al settore idrico del sistema di tutele definite per i consumatori e utenti dei settori dell'energia elettrica e del gas regolati dall'Autorità" (di seguito: deliberazione 55/2018/E/idr), nonché il suo Allegato B recante "Regolamento relativo alle attività svolte dallo Sportello per il consumatore energia e ambiente con riferimento al trattamento dei reclami degli utenti dei servizi idrici" (di seguito: Regolamento reclami utenti idrici);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr recante la "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)" e s.m.i. (di seguito: REMSI);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 366/2020/E/com, recante "Intimazione ad adempiere agli obblighi relativi alle richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente nell'ambito della gestione delle procedure speciali risolutive per i settori energetici e dei reclami di seconda istanza per il settore idrico" (di seguito: deliberazione 366/2020/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lett. m) della legge 481/95 prevede che l'Autorità valuti reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
- ai sensi del comma 22 del medesimo articolo le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni:
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 individua, tra le finalità che la regolazione del servizio idrico integrato deve perseguire, la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti (art. 2, comma 1):
- ai sensi dell'articolo 1, comma 72, della legge 124/17 l'Autorità garantisce il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico);

- con la deliberazione 55/2018/E/idr è stato previsto che dal 1° marzo 2018 l'Autorità si avvale di Acquirente Unico, tramite lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello per il consumatore), anche per il trattamento dei reclami inviati all'Autorità dagli utenti del servizio idrico integrato (c.d. reclami di seconda istanza degli utenti idrici) ed è stato approvato il Regolamento reclami utenti idrici, entrato in vigore dalla predetta data, valido anche per i reclami e le segnalazioni già inviati all'Autorità dagli utenti idrici ma non ancora definiti a tale data (articolo 3);
- in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera e), del Regolamento reclami degli utenti idrici stabilisce che le unità preposte alle attività di *back office* richiedono ai gestori di fornire entro il termine (indicato nella Tabella 1 del medesimo Regolamento) di 20 giorni lavorativi, le informazioni e la documentazione in loro possesso in merito alle vicende oggetto di segnalazione;
- il successivo articolo 9, comma 1, coerentemente stabilisce l'obbligo degli esercenti di fornire riscontro alle predette richieste entro il suindicato termine di 20 giorni lavorativi, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta;
- la gestione efficace dei reclami esige che le risposte degli esercenti alle richieste di informazioni inviate dallo Sportello per il consumatore siano puntuali ed esaustive, affinché lo Sportello per il consumatore possa comunicare, in tempi certi e utili, ai clienti finali, le indicazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche segnalate nonché gli eventuali ulteriori strumenti di cui gli utenti finali dispongono per la risoluzione della controversia (articolo 3, comma 1, lett. f), Regolamento cit.);
- lo Sportello per il consumatore invia trimestralmente agli Uffici dell'Autorità la reportistica richiesta in tema di reclami scritti (art. 7, comma 1, del Regolamento reclami utenti idrici).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con il TIBSI l'Autorità ha definito le modalità applicative del bonus sociale idrico, in vigore dal 1° gennaio 2018, per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale;
- in particolare, ai sensi dell'art. 4 del TIBSI:
 - a) l'utente interessato deve presentare apposita domanda al proprio Comune di residenza, unitamente alle informazioni e certificazioni richieste;
 - b) il Comune, effettuate le verifiche di propria competenza, comunica all'utente tramite SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) l'ammissione o non ammissione al bonus sociale idrico;
 - c) il gestore, ricevuta la comunicazione di ammissione, deve effettuare le verifiche di competenza ed erogare il bonus sociale idrico nella prima fattura utile per gli utenti diretti (cioè gli utenti finali titolari di una fornitura ad uso domestico residente in condizione di disagio economico sociale) oppure entro 60 giorni dalla conclusione delle verifiche per gli utenti indiretti (cioè un qualsiasi componente del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale);
- il successivo art. 12 bis dispone che:
 - i) i Comuni ed i gestori si avvalgono di SGAte al fine di semplificare la procedura di riconoscimento del bonus e di consentire verifiche incrociate circa la veridicità dei dati forniti dagli utenti diretti e indiretti per l'ammissione all'agevolazione (comma 1);

- ii) SGAte, in relazione ad un utente ammesso all'agevolazione dal Comune di residenza, comunica al gestore gli elementi informativi necessari alle verifiche di sua competenza e alla quantificazione ed erogazione del bonus sociale idrico (comma 2);
- iii) il gestore comunica a SGAte l'esito dei controlli di cui all'articolo 13 entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte di SGAte (comma 3);
- segnatamente, per quanto concerne i controlli di competenza del gestore, l'art. 13 del TIBSI dispone che, assunte come verificate dal Comune di residenza le informazioni attinenti all'indirizzo di residenza, alla numerosità del nucleo anagrafico e alla condizione di disagio economico e sociale dell'intestatario del contratto di fornitura, il gestore:
 - a) è tenuto a verificare le informazioni riportate nella Tabella 2 del TIBSI ovvero: 1) nome e cognome; 2) codice fiscale; 3) indirizzo della fornitura; 4) tariffa uso domestico residente (per gli utenti diretti); 5) codice utente (comma 1); al riguardo, le informazioni trasmesse dagli utenti richiedenti il bonus e quelle risultanti al gestore dal contratto di fornitura e dai documenti di fatturazione, devono risultare allineate (comma 2);
 - b) provvede, nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra le informazioni di cui alla precedente lettera a), a comunicare a SGAte l'esito negativo delle verifiche di propria competenza per la comunicazione all'utente (comma 3); a tal fine non costituisce elemento determinante il "codice fornitura" poiché tale codice non è univocamente determinato (comma 5);
 - c) adegua la propria banca dati, qualora riscontri una non coincidenza fra i dati trasmessi da SGAte e verificati dal Comune e quelli contenuti nella propria banca dati (comma 6);
- gli articoli del TIBSI sopra richiamati (4, 12 bis e 13) sono stati abrogati, con effetto dal 1° gennaio 2021, dalla deliberazione 63/2021/R/com che ha stabilito le modalità applicative del regime di riconoscimento *automatico* del bonus sociale idrico agli aventi diritto, in attuazione dell'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19;
- ai sensi dell'art. 2 del REMSI, in vigore dal 1° gennaio 2020, gli utenti finali (titolari di una fornitura per uso proprio o utenze condominiali) beneficiari del *bonus* sociale idrico sono utenti finali non disalimentabili, cioè utenti ai quali non può essere in nessun caso sospesa o disattivata la fornitura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dalla reportistica inviata agli Uffici dell'Autorità, ai sensi del citato articolo 7 del Regolamento reclami utenti idrici, è emersa la mancata risposta di alcuni gestori, tra cui Talete S.p.A. (di seguito: Talete o gestore), ad una o più richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore;
- a fronte di ciò, l'Autorità con deliberazione 366/2020/E/com ha intimato ai gestori indicati nella Tabella 2 allegata alla predetta deliberazione, tra cui Talete, di adempiere agli obblighi di risposta alle richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore ivi indicate ovvero con termini di risposta scaduti nel periodo 1 marzo 2019 28 luglio 2020 mediante invio delle informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento (avvenuto per Talete 1'8 ottobre 2020) della deliberazione stessa, avvertendo che l'inottemperanza al provvedimento avrebbe costituito presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e prescrittivo ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;

- i termini indicati nella predetta deliberazione 366/2020/E/com sono ampiamente scaduti e Talete risulta inadempiente;
- segnatamente, dalla reportistica inviata dallo Sportello per il consumatore in data del 27 aprile 2021 (acquisita con prot. Autorità 19035), in ordine alle 23 pratiche oggetto di intimazione, il gestore risulta, alla predetta data, avere fornito le informazioni richieste in modo esaustivo solo per 8 casi, mentre per i rimanenti 15 sono state fornite risposte incomplete;
- dalla medesima reportistica risultano, altresì, inesitate ulteriori 30 richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore (una delle quali relativa a 23 utenti);
- inoltre, dalla sopra indicata documentazione inviata dallo Sportello per il consumatore (prot. Autorità 19035 del 27 aprile 2021) è emerso che, delle citate 30 ulteriori richieste di informazioni, ben 28 riguardano richieste di *bonus* sociale idrico per le quali Talete, in violazione degli artt. 4, comma 6, 12 bis, comma 3, e 13 del TIBSI, non ha comunicato a SGAte, nel termine all'uopo previsto, l'esito dei controlli che competono a quest'ultimo, con conseguente "blocco" delle medesime richieste di *bonus*;
- tale condotta di Talete risulta tanto più grave in quanto impatta su utenti in condizioni di vulnerabilità; oltre a ciò, la mancata validazione della domanda non solo non consente agli aventi diritto l'erogazione del bonus sociale idrico, ma impedisce la qualificazione automatica di questi ultimi come non disalimentabili, esponendoli così al rischio di sospensione della fornitura.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella

presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Talete:
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della gravità delle violazioni, la mancata risposta alle richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore entro il termine previsto contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Autorità e, segnatamente, con le disposizioni volte ad assicurare l'efficace trattazione dei reclami da parte dello Sportello medesimo, impedendo a quest'ultimo di fornire ai clienti finali le indicazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche segnalate; la mancata e/o tardiva restituzione dell'esito delle richieste di bonus sociale idrico contrasta con le disposizioni volte ad assicurare agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni, non si riscontrano circostanze rilevanti;
- con riferimento alla personalità dell'agente, assume rilievo la circostanza che successivamente alla deliberazione di intimazione 366/2020/E/com risultano inesitate numerose ulteriori richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore, pari, alla data del 27 aprile 2021, a 30; per quanto concerne l'inosservanza delle disposizioni del TIBSI, è rilevante la circostanza che, nonostante i solleciti dello Sportello per il consumatore, contenuti in diverse richieste di informazioni, a "lavorare" le richieste di bonus sociale idrico entro il termine previsto dalla regolazione (ad esempio richiesta informazioni dello Sportello per il consumatore relativa alla pratica individuata con SPCEN 2098388121), il gestore abbia persistito in tale condotta omissiva;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito da Talete nell'esercizio 2019 è pari a euro 35.765.693 (trentacinquemilionisettecentosessantacinquemila seicentonovantatre);
- gli elementi sopra esposti consentono, all'attuale stato delle evidenze istruttorie, nonché di persistenza delle violazioni, di determinare la sanzione per inosservanza della deliberazione di intimazione 366/2020/E/com nella misura di euro 28.800 e la sanzione per mancato rispetto degli artt. 4, comma 6, 12 bis, comma 3, e 13 del TIBSI nella misura di euro 30.000.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'acquisizione delle informazioni
 oggetto degli obblighi violati e all'osservanza delle disposizioni in materia di
 bonus sociale idrico violate, rispetto alla rapida definizione del procedimento
 sanzionatorio, costituiscano presupposto per accedere al pagamento in misura
 ridotta delle sanzioni di cui alla presente determinazione:
 - i) l'adempimento all'intimazione di cui alla deliberazione 366/2020/E/com, cioè alle 15 richieste di informazioni intimate prive, alla data del 27 aprile 2021, di una risposta completa, nonché l'adempimento alle 2 ulteriori richieste di informazioni inesitate (diverse da quelle riguardanti il bonus sociale idrico) come risultanti dalla comunicazione dello Sportello per il consumatore (prot. Autorità 19035 del 27 aprile 2021);
 - ii) la lavorazione delle richieste di *bonus* sociale idrico oggetto delle 28 richieste di informazioni dello Sportello inesitate alla data del 27 aprile 2021 (compresa quella inerente a 23 utenti).

DETERMINA

- 1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Talete S.p.A. per l'inosservanza, nei termini di cui in motivazione, della deliberazione di intimazione 366/2020/E/com e degli artt. 4, comma 6, 12 bis, comma 3, e 13 del TIBSI, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), legge 481/95;
- 2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie in euro 58.800, di cui euro 28.800 per la violazione della deliberazione di intimazione 366/2020/E/com e euro 30.000 per la violazione degli artt. 4, comma 6, 12 bis, comma 3, e 13 del TIBSI;
- 3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al successivo punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
- 4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i) previo adempimento dei punti i) e ii) del precedente "ritenuto" rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura pari ad un terzo del valore di quelle quantificate al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, sanzioni di ammontare anche più elevato di quelle quantificate al punto 2 della presente determinazione;
- 5. di prevedere che il pagamento delle sanzioni amministrative ridotte di cui al punto 4 (i) che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, previo invio della documentazione attestante l'adempimento dei punti i) e ii) del precedente "ritenuto" determini, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla

- deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato, con la presente determinazione;
- 6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7.
- 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
- 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
- 11. di comunicare il presente provvedimento a Talete S.p.A. (P. IVA 01767320565) mediante PEC all'indirizzo taletespa@sicurezzapostale.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 3 maggio 2021

Il Direttore

avv. Michele Passaro